

CGUE, C-392/19, Conclusioni dell'AG: l'incorporazione di un'opera già pubblicata sul web con il consenso del titolare dei diritti, in un sito di terzi, mediante "framing", non costituisce "comunicazione al pubblico".

Secondo le conclusioni dall'avvocato generale (AG) Maciej Szpunar emesse il 10 settembre, l'incorporazione di opere mediante la tecnica del framing¹ non richiede l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore. Si presume, infatti, che il titolare del diritto abbia già rilasciato tale consenso al momento della messa a disposizione iniziale dell'opera. Lo stesso vale quando tale incorporazione aggiri le misure di protezione tecnologica contro il *framing*, adottate o imposte dal titolare del diritto.

Descrizione della vicenda e parti della controversia

Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) è responsabile della Deutsche Digitale Bibliothek (DDB), che fornisce una piattaforma digitale che mette in rete istituzioni culturali e scientifiche tedesche.

Su tale piattaforma, i riferimenti elettronici (link) vengono utilizzati per recuperare i contenuti digitalizzati archiviati sui portali web delle istituzioni partecipanti. In quanto "vetrina digitale", la DDB memorizza solo le immagini in anteprima (chiamate anche "miniature"), vale a dire la versione più piccola delle immagini originali. DDB utilizza opere con l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore sulle stesse.

La Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst (VG Bild-Kunst), società di gestione collettiva dei diritti d'autore nel settore delle arti visive in Germania, ha subordinato la stipula, con la SPK, di un contratto di licenza relativo all'uso del proprio catalogo di opere sotto forma di miniature, all'inclusione di una clausola in cui si afferma che il licenziatario si impegna ad adottare, nell'utilizzo delle opere e materiali protetti di cui al contratto, misure tecnologiche efficaci contro il *framing*, da parte di terzi, delle immagini in miniatura di tali opere o materiali, visualizzati sul proprio sito web.

Ritenendo che siffatta clausola fosse irragionevole ai sensi della legge sul diritto d'autore², la SPK ha promosso in Germania una azione diretta a far constatare che la VG Bild-Kunst era tenuta a concedere la licenza alla SPK, senza bisogno della disposizione summenzionata.

¹Il framing è una tecnica che consente di suddividere lo schermo in più parti, ognuna delle quali può visualizzare, in modo autonomo, una pagina web o una risorsa Internet diversa. Pertanto, la pagina Web originale può essere visualizzata su una parte dello schermo, mentre, nell'altra, può essere viene visualizzata una pagina Web o un'altra risorsa proveniente da altro sito.

² Art. 16, paragrafi 1 e 2, primo comma, della direttiva 2014/26 / UE, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per uso online nel mercato interno, recepita nel diritto tedesco, prevede quanto segue: "1. Gli Stati membri garantiscono che

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca, giudice del rinvio) ha deciso di sospendere il procedimento e di domandare alla CGUE se l'incorporazione, mediante *framing*, di un'opera - disponibile su un sito web liberamente accessibile con il consenso del titolare del diritto - nel sito web di un terzo, costituisca comunicazione al pubblico di tale opera ai sensi dell'art. 3 (1) della Direttiva 2001/29 / CE (direttiva InfoSoc) , dove tale incorporazione eluda le misure di protezione contro il *framing* adottate o imposte dal titolare del diritto d'autore.

Le conclusioni dell'avvocato generale

In via preliminare, l'AG ricorda che la CGUE ha costantemente affermato che laddove un collegamento conduca ad un'opera già resa liberamente disponibile al pubblico con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, questo collegamento non è considerato una comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della Direttiva, in quanto lo stesso è diretto a un pubblico che era già stato preso in considerazione dal titolare del diritto d'autore al momento della messa a disposizione iniziale dell'opera. Per quanto riguarda la definizione di pubblico, l'AG propone che, alla luce della pertinente giurisprudenza della CGUE, il titolare del diritto d'autore tenga conto del pubblico complessivo, compreso il pubblico potenziale, del sito web sul quale è avvenuta la messa a disposizione iniziale dell'opera³ .

Alla luce di quanto sopra, l'AG ritiene che nel caso di opere protette da diritto d'autore messe a disposizione del pubblico in modo liberamente accessibile su Internet con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, il pubblico che accede a tali opere mediante **link cliccabili utilizzando la tecnica del framing** debba essere considerato parte del pubblico che è stato preso in considerazione dal titolare al momento della messa a disposizione iniziale delle opere. Quindi, l'incorporazione **non richiede l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore**, poiché questa è stata già fornita al momento in cui l'opera è stata inizialmente resa disponibile.

Occorre osservare che, sebbene il Bundesgerichtshof abbia menzionato solo il *framing*, la questione riguarda tutti i mezzi per incorporare una risorsa in una pagina web da un altro sito web. In particolare, l'AG esamina anche *l'inline linking*, consistente nell'incorporazione di opere protette dal diritto d'autore (di solito un file grafico o audiovisivo) contenute in altri siti web, in una pagina

gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti. Gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie. 2 Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze su diritti non sono tenuti a basarsi, per altri tipi di servizi online, sulle condizioni di concessione concordate con un utilizzatore quando quest'ultimo fornisce un nuovo tipo di servizio online proposto al pubblico dell'Unione da meno di tre anni...". Tuttavia, ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva sulla società dell'informazione, "1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 (1) e (3): "1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo".

³L'AG rinvia alla sentenza del 13 febbraio 2014 in *Svensson e altri* (C-466/12) e la sentenza del 7 agosto 2018 nel *Renckhoff* (C-161/17).

Internet, in modo tale che vengano visualizzate automaticamente su quella pagina Web, senza alcuna ulteriore azione da parte dell'utente.

In questa tecnica, descritta anche come “**collegamenti automatici**”, la trasmissione dal sito originario dell'opera avviene mediante un processo automatico del sito contenente il link che dà così origine alla comunicazione. Di conseguenza, **il suo proprietario effettua un atto di comunicazione supplementare** (atto di trasmissione), indipendente sia dalla messa a disposizione dell'opera al pubblico, che avviene sul sito originario, sia dall'atto di accesso diretto a tale opera, costituito dall'inserimento di un link. **Tale atto supplementare richiede l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore dell'opera in questione.** Infatti, secondo l'AG, non si può presumere che il titolare del diritto d'autore abbia tenuto conto di tale pubblico nel momento in cui ha autorizzato l'iniziale messa a disposizione dell'opera.

Secondo l'AG, una tale interpretazione fornirebbe ai titolari dei diritti d'autore strumenti giuridici contro lo sfruttamento non autorizzato delle loro opere su Internet. Di conseguenza, ciò rafforzerebbe la loro posizione negoziale per la concessione di licenze d'uso su tali opere.

Tuttavia, l'AG osserva che, sebbene l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sia generalmente necessaria, alcuni collegamenti automatici ad opere rese disponibili su Internet rientrano probabilmente in una delle eccezioni al diritto di comunicazione al pubblico, in particolare, nei casi di citazione, caricatura, parodia o *pastiche*.

Infine, per quanto riguarda l'elusione delle misure tecnologiche di protezione⁴, l'AG osserva che, in linea di principio, gli Stati membri sono tenuti a garantire la protezione giuridica contro una simile elusione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della CGUE, questa protezione giuridica si applica solo per proteggere il titolare del diritto d'autore contro atti che richiedono la sua autorizzazione. Di conseguenza, l'AG suggerisce che la CGUE stabilisca che le misure di protezione contro l'incorporazione di opere provenienti da altri siti web mediante collegamenti cliccabili che utilizzano la tecnica del *framing*, sebbene legittime, non godano della protezione ai sensi della Direttiva.

⁴Tali misure limitano il modo di visualizzare un'opera su uno schermo, e non anche l'accesso ad essa.